

STATUTO**Titolo I****Denominazione, sede, scopo, durata****Articolo 1****Costituzione, denominazione e normativa applicabile**

1.1 Ai sensi degli Articoli 35 e seguenti del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (codice del terzo settore) è costituita, in forma di associazione riconosciuta, l'associazione di promozione sociale denominata

“De Componendis Cifris Associazione di Promozione Sociale”

o, in forma abbreviata, “De Cifris APS”.

Articolo 2**Sede**

2.1 L'associazione ha sede in Milano, via Zuretti n. 34.

Articolo 3**Attività di interesse generale**

3.1 Avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, l'associazione esercita in via esclusiva o prevalente attività di interesse generale a favore dei propri associati, o di terzi, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo:

- all'educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- alla formazione universitaria e post-universitaria;
- alla ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- all'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale ai sensi dell'Articolo 5 del codice del terzo settore.

Articolo 4**Scopo, obiettivi e attività**

4.1 Nell'esercizio dell'attività di interesse generale di cui all'Articolo 3, l'associazione ha lo scopo di perseguire i seguenti obiettivi e di realizzare le seguenti attività scientifiche, formative e strumentali:

- diffondere e divulgare la crittografia, in tutti i suoi aspetti: le basi teoriche, le applicazioni, l'evoluzione storica e l'impatto sulla società;
- incoraggiare lo studio e la ricerca nel campo della crittografia in Italia, sia teorica sia applicata, comprese collaborazioni tra il mondo accademico, quello istituzionale (enti) e delle imprese;
- facilitare, all'interno della comunità dei crittografi italiani, compresi quelli operanti all'estero, l'aggregazione di studiosi e ricercatori, affinché dalla loro collaborazione nascano idee progettuali e iniziative di interesse nazionale; estendere queste collaborazioni agli studiosi italiani interessati alle applicazioni della crittografia;

Massimiliano Tala
Elisa Cornignani

CL 10/2017

- favorire l'interazione tra la comunità crittografica italiana, le comunità degli altri paesi, nonché la più ampia comunità internazionale;
- organizzare attività di formazione inerenti la crittografia e temi affini;
- organizzare seminari, cicli di seminari, convegni, *summer* e *winter school*;
- condurre attività didattica nelle scuole superiori per diffondere la crittografia;
- svolgere attività divulgativa, utilizzando anche i canali *social* e il sito dell'associazione;
- elargire borse di studio per studenti e borse di ricerca per giovani ricercatori. Fornire *travel grant* a studenti e giovani ricercatori per supportare la partecipazione a sessioni di studio e ricerca, *summer* e *winter school*, convegni, *workshop*;
- preparare e coordinare gare crittografiche rivolte soprattutto a studenti;
- offrire opportunità di *stage* e tirocini in aziende, su temi legati alla crittografia, a studenti, neolaureati e altri interessati;
- organizzare incontri di orientamento per gli studenti con le aziende nel mondo della crittografia;
- partecipare a eventi divulgativi, anche rivolti a un grande pubblico, e di ampio respiro scientifico;
- partecipare e contribuire all'organizzazione di eventi scientifici internazionali, in cui siano coinvolti ricercatori italiani;
- curare l'attività editoriale (libreria e digitale): riviste, collane di libri, atti di convegno;
- pianificare eventi finalizzati all'incontro di studiosi e ricercatori per la discussione di idee progettuali e della eventuale partecipazione a bandi pubblici;
- erogare corsi formativi e corsi specializzati per piccole e grandi imprese, aziende ed enti/istituzioni;
- erogare corsi, anche *online*, introduttivi e specialistici, aperti a chiunque sia interessato.
- stipulare accordi bilaterali o multilaterali con simili associazioni straniere.

4.2 Per il conseguimento degli scopi associativi e per l'espletamento delle azioni predette, l'associazione è aperta a collaborazioni con istituzioni (enti) pubbliche italiane ed europee, nonché con enti privati di qualsiasi natura e forma (a puro titolo esemplificativo, fondazioni, cooperative, associazioni e società), compresa la partecipazione alla redazione di *policy* e regolamentazione tecnica.

4.3 In conformità e nei limiti della normativa tempo per tempo applicabile, l'associazione, nel perseguimento dei propri scopi, obiettivi e attività, come sopra indicati, potrà compiere, soltanto in via secondaria e strumentale, tutte le attività diverse da quelle indicate all'Articolo 3.1, nonché tutte le altre operazioni utili o necessarie per l'esercizio di dette attività di interesse generale.

Articolo 5

Volontari e lavoratori dipendenti

5.1 L'associazione si avvale, in modo prevalente, dell'attività di volontariato dei propri associati.

5.2 L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo

quanto disposto dall'Articolo 17, comma 5, del codice del terzo settore, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle sue finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Articolo 6

Durata

6.1 L'associazione ha durata indeterminata.

Titolo II

Associati

Articolo 7

Categorie di associati

7.1 Sono membri dell'associazione le persone fisiche, cittadini dell'Unione europea, che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'associazione, o che, secondo lo statuto e la normativa applicabile, sono ammesse a parteciparvi come associati, fintanto che non cessino di essere associati.

7.2 Gli associati si dividono nelle seguenti categorie:

- associati fondatori, vale a dire le persone che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione;
- associati benemeriti, vale a dire i membri dell'associazione individuati dall'assemblea su proposta del consiglio direttivo in ragione delle loro caratteristiche, delle loro qualità e dei loro comportamenti;
- associati giovani, vale a dire i membri dell'associazione che non hanno ancora compiuto 30 (trenta) anni;
- associati ordinari, vale a dire i membri dell'associazione diversi dai precedenti.

Ogni riferimento contenuto nel presente statuto all'"associato" o agli "associati" senz'altra precisazione deve intendersi riferito indistintamente agli associati di una qualsiasi delle categorie sopra indicate.

7.3 La qualifica di associato è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione o morte dell'associato o per le altre cause di cessazione previste dalla normativa tempo per tempo applicabile.

Articolo 8

Numero minimo di associati

8.1 L'associazione presuppone l'esistenza di almeno 30 (trenta) associati.

Articolo 9

Diritti e obblighi degli associati

9.1 Gli associati devono rispettare le previsioni dello statuto e della normativa applicabile all'associazione.

Articolo 10

Ammissione degli associati

10.1 La qualifica di associato si consegue all'esito dell'accoglimento della domanda di ammissione presentata dal candidato che dichiara di condividere le finalità

Maximilians Tolu
Elisa Arnigiani

CL [signature]

perseguite dall'associazione, impegnandosi a osservare lo statuto e i regolamenti dell'associazione, nonché la normativa applicabile alla stessa.

10.2 Il consiglio direttivo è l'organo preposto all'esame delle domande di ammissione e delibera in ordine alle stesse entro centoventi giorni dal loro ricevimento, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte dall'associazione.

10.3 Se il consiglio direttivo non delibera in merito a una domanda di ammissione entro centoventi giorni la domanda si intende accettata.

10.4 La persona ammessa come associato assume detta qualifica con decorrenza dal giorno in cui riceve la comunicazione di accoglimento della sua domanda di ammissione.

10.5 Qualora una domanda venga rifiutata, la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata.

10.6 In caso di rigetto della domanda, chi ha presentato la stessa può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci il collegio dei probiviri.

Articolo 11

Recesso dell'associato

11.1 Qualunque associato può, in qualsiasi momento, recedere dall'associazione.

11.2 Il recesso deve essere comunicato con lettera raccomandata o con posta elettronica certificata indirizzata all'associazione.

11.4 Il recesso ha effetto una volta ricevuto da parte dell'associazione.

11.5 Il recesso non estingue gli obblighi dell'associato ancora pendenti al momento di efficacia del recesso. In particolare, l'associato che recede è tenuto al pagamento dell'intera quota annuale dovuta per l'esercizio nel quale viene esercitato il diritto di recesso.

Articolo 12

Esclusione dell'associato

12.1 Il consiglio direttivo può deliberare l'esclusione dell'associato che si rende gravemente inadempiente in relazione ai suoi obblighi o, comunque, per gravi motivi.

12.2 Se l'associato di cui si propone l'esclusione è un componente del consiglio direttivo, egli non può partecipare alla riunione relativa alla sua esclusione.

12.3 L'esclusione deve essere motivata e deve essere comunicata all'associato escluso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

12.4 A decorrere dal momento della sua comunicazione all'associato, l'esclusione sospende i diritti dell'associato medesimo.

12.5 L'esclusione comporta la cessazione della qualifica di associato a far data dal primo giorno del secondo mese successivo a quello nel quale essa è comunicata all'associato escluso.

12.6 L'associato di cui è stata decisa l'esclusione è comunque tenuto al pagamento dell'intera quota annuale dovuta, sia per l'esercizio in corso al momento dell'esclusione, sia per gli eventuali esercizi successivi fino alla cessazione della sua qualifica di associato.

Titolo III
Patrimonio ed entrate

Articolo 13

Patrimonio minimo

13.1 Il patrimonio minimo dell'associazione è costituito da una somma liquida e disponibile, ovvero da beni diversi dal denaro, non inferiore a euro 15.000 (quindicimila).

Articolo 14

Entrate

14.1 L'associazione finanzia le sue attività, nel rispetto della normativa applicabile, mediante:

- il percepimento della quota iniziale;
- il percepimento della quota annuale;
- gli apporti degli associati;
- le eventuali donazioni e liberalità, a qualsiasi titolo, di soggetti diversi dagli associati;
- i redditi derivanti dal patrimonio dell'associazione;
- i proventi di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività dell'associazione;
- gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;
- ogni altra entrata conseguita dall'associazione;

14.2 L'adesione all'associazione non comporta per gli associati obblighi di finanziamento o esborso ulteriori rispetto al versamento della quota iniziale e della quota annuale. L'associato ha comunque la facoltà di effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo statuto o alla normativa applicabile.

Articolo 15

Quota iniziale e quota annuale

15.1 L'assunzione della qualifica di associato da parte di persone diverse dagli associati fondatori è subordinata al versamento di una somma di denaro il cui importo è stabilito dall'assemblea (la "quota iniziale").

15.2 Con cadenza annuale ogni associato è obbligato al versamento all'associazione di una somma di denaro il cui importo è stabilito dall'assemblea (la "quota annuale").

15.3 Il consiglio direttivo, con decisione da assumersi anno per anno, può esentare determinate categorie di associati (ad esempio gli associati fondatori) dall'obbligo di versare la quota annuale.

15.4 Su proposta del consiglio direttivo l'assemblea può adottare un regolamento relativo alla quota iniziale e alla quota annuale, per disciplinare:

- l'entità della quota iniziale e della quota annuale e le modalità del loro versamento;
- le conseguenze del mancato versamento della quota annuale, ivi compresa l'esclusione dall'associazione dell'associato moroso.

Articolo 16

Raccolta fondi e finanziamenti

16.1 L'associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può

Mamimiliano Zala
Dora Cornignani

GL 4001

essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto previsto dall'Articolo 7, comma 2, del codice del terzo settore.

16.2 L'associazione può ricevere finanziamenti, con diritto alla restituzione, erogati anche da suoi associati alle seguenti condizioni:

- il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto non è redatto in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto all'associazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'erogazione;
- nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla normativa tempo per tempo applicabile, diminuito di un punto percentuale.

16.3 L'adesione all'associazione non comporta per gli associati obblighi di finanziamento o apporto ulteriori rispetto al versamento della quota iniziale e della quota annuale. L'associato ha comunque la facoltà di effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo statuto o alla normativa applicabile.

Articolo 17

Irripetibilità di apporti e versamenti

17.1 Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominato, effettuato dall'associato a favore dell'associazione, non è in nessun caso ripetibile.

17.2 Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominato, effettuato dall'associato o da terzi a favore dell'associazione non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività dell'associazione diverso dai diritti previsti dal presente statuto e dalla normativa applicabile, né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione all'associazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione all'associazione.

Articolo 18

Divieto di distribuzione

18.1 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi dell'associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Titolo IV

Organi dell'associazione

Articolo 19

Organi

19.1 Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea degli associati;
- il consiglio direttivo;
- il presidente del consiglio direttivo;
- il vicepresidente del consiglio direttivo;
- l'organo di controllo (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o decisa dall'assemblea);

- il collegio dei probiviri.

19.2 Per la realizzazione di finalità specifiche e fatte salve le competenze previste nel presente statuto e dalla normativa applicabile, l'assemblea o il consiglio direttivo può istituire ulteriori articolazioni interne dell'associazione, quali, a puro titolo esemplificativo, un comitato scientifico, un comitato etico o un comitato *fundraising*.

19.3 L'elezione degli organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di accesso all'elettorato attivo e passivo.

19.4 L'elezione degli organi dell'associazione avverrà per liste concorrenti di candidati a cui ciascun associato potrà attribuire il suo voto.

Articolo 20

Assemblea degli associati, principi generali

20.1 L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione.

20.2 Ogni associato ha diritto di intervenire all'assemblea.

20.3 L'assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti gli associati.

20.4 L'assemblea si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

Articolo 21

Competenze dell'assemblea

21.1 L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 (trenta) aprile, per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

21.2 L'assemblea inoltre:

- definisce gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione;
- nomina e revoca i componenti il consiglio direttivo, il presidente e il vicepresidente;
- nomina e revoca i componenti il collegio dei probiviri;
- nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, l'organo di controllo e ne dispone la revoca;
- nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e ne dispone la revoca;
- istituisce, nomina e revoca gli altri organi in cui si articola l'organizzazione interna dell'associazione, delineandone le competenze e le modalità di funzionamento;
- delibera sulla responsabilità dei componenti gli organi dell'associazione e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modifiche dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- approva ogni altro regolamento, la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività dell'associazione, fatta eccezione per quelli la cui approvazione sia demandata, con delibera assembleare, al consiglio direttivo;
- delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione;
- delibera su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dallo statuto o dalla normativa applicabile.

Articolo 22

Mammiliano Zola
Elisa Arnigiani

CL ABZ

Convocazione dell'assemblea

22.1. L'assemblea è convocata dal presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli associati, o da almeno due consiglieri, oppure dall'organo di controllo.

22.2. La convocazione dell'assemblea è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo o, se questa è tenuta esclusivamente a distanza, delle modalità di tenuta della riunione del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima che di seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare.

22.3 L'assemblea deve tenersi in Italia o anche esclusivamente con le modalità previste all'Articolo 24.9, comunque nel rispetto della normativa tempo per tempo applicabile.

22.4 L'avviso di convocazione è spedito almeno dieci giorni prima dell'adunanza:

- agli associati, agli indirizzi di posta elettronica risultanti dal libro degli associati;
- ai componenti il consiglio direttivo e ai membri dell'organo di controllo, agli indirizzi di posta elettronica da essi dichiarati all'atto della loro nomina o successivamente.

22.5 L'assemblea è comunque validamente costituita e può deliberare qualora siano presenti tutti gli associati, tutti i componenti il consiglio direttivo e tutti i componenti l'organo di controllo.

Articolo 23

Presidenza dell'assemblea

23.1 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente, da un altro membro del consiglio direttivo o da qualsiasi associato a tal fine designato dagli intervenuti.

23.2 Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario.

23.3 Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione delle persone che vi partecipano, regola lo svolgimento dell'adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni.

Articolo 24

Deliberazioni dell'assemblea

24.1 L'assemblea è validamente costituita:

- in prima convocazione, qualora vi partecipi almeno la metà degli associati;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati che vi intervengano.

24.2 L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

24.3 Hanno diritto di partecipare all'assemblea e di esprimere il proprio voto tutti gli associati che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e siano in regola con il pagamento delle quote annuali.

24.4 Ogni associato ha diritto a un voto.

24.5 Ogni associato può conferire delega di intervento e di voto in assemblea ad un altro associato, ma nessun delegato può ricevere più di 3 (tre) deleghe.

24.6 Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

24.7 Le deliberazioni aventi a oggetto una modifica dello statuto sono assunte in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli associati e il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto presenti.

24.8 Le deliberazioni aventi a oggetto lo scioglimento dell'associazione sono assunte con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, tanto in prima che in seconda convocazione.

24.9 L'assemblea può tenersi per audioconferenza o videoconferenza, nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci; in particolare dovrà risultare possibile che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato dagli altri (ed in particolare dal presidente per l'accertamento della sua identità e legittimazione) e sia in grado di intervenire, discutere e votare simultaneamente, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

Articolo 25

Competenze del consiglio direttivo

25.1 Il consiglio direttivo è l'organo preposto all'amministrazione dell'associazione.

25.2 Il consiglio direttivo:

- gestisce l'associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'assemblea;
- compie qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria;
- predispone la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- delibera sull'ammissione di nuovi associati;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dallo statuto e dalla normativa applicabile;
- per la realizzazione più efficace degli scopi associativi, può predisporre un regolamento di affiliazione a cui può aderire un qualunque ente giuridico individuato dallo stesso consiglio direttivo.

25.3 Il consiglio direttivo delibera utilizzando il metodo collegiale.

Articolo 26

Composizione del consiglio direttivo

26.1 Il consiglio direttivo è composto, da 5 (cinque) associati.

26.2 Non possono essere nominati a comporre il consiglio direttivo e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

26.3 Almeno due componenti il consiglio direttivo dovranno essere persone con elevata qualificazione scientifica, quali professori universitari o direttori di centri di ricerca.

Articolo 27

Gratuità dell'incarico

27.1. Il presidente dell'associazione, il vicepresidente e gli altri componenti il consiglio direttivo non hanno diritto ad alcun compenso, salvo il rimborso delle

Massimiliano Zela
Elisa Annuniani

GL

spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento delle loro funzioni.

Articolo 28

Durata della carica

28.1 I componenti il consiglio direttivo restano in carica per tre esercizi, sono rieleggibili, e scadono in coincidenza con l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica.

28.2 Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei componenti il consiglio direttivo, l'intero consiglio si intende decaduto e occorre procedere alla sua rielezione.

28.3 In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un componente il consiglio direttivo, il consiglio direttivo dà seguito alla sua cooptazione.

Il componente cooptato dura in carica fino alla prima assemblea successiva, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del componente il consiglio direttivo cessato.

Il consigliere che venga eletto dall'assemblea in luogo di un consigliere cessato dalla carica dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

Articolo 29

Convocazione del consiglio direttivo

29.1 Il consiglio direttivo è convocato dal presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri o dall'organo di controllo.

29.2 La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo o, se questa è tenuta esclusivamente a distanza, delle modalità di tenuta della riunione, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

29.3 L'avviso di convocazione è spedito a tutti i componenti il consiglio direttivo e l'organo di controllo almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

29.4 Il consiglio direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, quando sono presenti tutti i componenti il consiglio direttivo e l'organo di controllo.

Articolo 30

Deliberazioni del consiglio direttivo

30.1 Il consiglio direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi componenti.

30.2 Il consiglio direttivo è presieduto dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal vicepresidente o, in subordine, dal consigliere più anziano d'età.

30.3 Le deliberazioni del consiglio direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

30.4 In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

30.5 Il consiglio direttivo può tenersi anche con le modalità previste dall'Articolo 24.9.

Articolo 31

Presidente e vicepresidente

31.1 Il presidente del consiglio direttivo ha la rappresentanza legale dell'associazione e la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il presidente, inoltre:

- dà seguito all'ordinaria amministrazione dell'associazione curandone l'efficiente andamento;
- vigila sull'osservanza dello statuto, dei regolamenti dell'associazione e della normativa applicabile;
- convoca l'assemblea e il consiglio direttivo e dà esecuzione alle deliberazioni di detti organi;
- predispose la prima bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione del consiglio direttivo;

31.2 Il presidente riferisce ad ogni riunione del consiglio direttivo l'attività nel frattempo compiuta.

31.3 In casi eccezionali di necessità e urgenza il presidente può compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso, deve convocare senza indugio il consiglio direttivo per chiedere la ratifica del suo operato.

31.4 In caso di sua assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal vicepresidente.

31.5 La firma del vicepresidente fa fede, di fronte ai terzi, dell'assenza o dell'impedimento del presidente, anche ai fini dell'esercizio del relativo potere di rappresentanza.

31.6 Nell'ambito dei propri poteri, il presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il vicepresidente può altresì conferire procura speciale ad altri soggetti per lo svolgimento di singoli atti o tipologie di atti.

Articolo 32

Competenze e nomina dell'organo di controllo

32.1 L'organo di controllo, anche monocratico, ai sensi dell'Articolo 30 del codice del terzo settore, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in quanto applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'associazione e sul suo concreto funzionamento.

32.2 L'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli Articoli 5, 6, 7 e 8 del codice del terzo settore, e attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'Articolo 14 dello stesso decreto.

32.3 L'organo di controllo è costituito da componenti nominati dall'assemblea, scelti anche tra gli associati, dotati di adeguata professionalità, che non abbiano rapporti

Maximilian Zell
Lisa Arnigiani

CL 2021

di lavoro dipendente o di consulenza con l'associazione, nel pieno rispetto dell'Articolo 2399 c.c.

32.4 L'assemblea nomina il presidente dell'organo di controllo, il quale deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

32.5 I componenti l'organo di controllo che non siano associati partecipano di diritto all'assemblea degli associati senza diritto di voto e tutti assistono alle adunanze del consiglio direttivo.

32.6 I componenti l'organo di controllo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

32.7 L'organo di controllo può esercitare, ove consentito dalla normativa applicabile, la revisione legale dei conti; in tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro o comunque da soggetti che soddisfino i requisiti richiesti dalla normativa tempo per tempo applicabile.

Articolo 33

Funzionamento dell'organo di controllo

33.1 L'organo di controllo, se composto da più persone, è convocato dal suo presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei suoi membri.

La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo o, se questa è tenuta esclusivamente a distanza, delle modalità di tenuta della riunione, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso di convocazione è spedito a tutti i componenti l'organo di controllo almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

33.3 L'organo di controllo, se composto da più persone, è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi componenti ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi componenti.

33.4 L'organo di controllo, se composto da più persone, è presieduto dal suo presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro più anziano d'età.

33.5 Le deliberazioni dell'organo di controllo composto da più persone, sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

33.6 Le riunioni dell'organo di controllo, se composto da più persone, possono tenersi anche con le modalità previste dall'Articolo 24.9.

Articolo 34

Revisione legale dei conti

34.1 Fatto salvo quanto indicato all'Articolo 32.7, e comunque nel rispetto della normativa tempo per tempo applicabile, nei casi previsti dalla legge la funzione di revisione legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nell'apposito registro.

Articolo 35

Collegio dei probiviri

35.1 Il collegio dei probiviri è composto da tre membri rieleggibili, scelti tra gli associati, nominati dall'assemblea, che restano in carica per cinque esercizi.

35.2 Il collegio dei probiviri, secondo equità e senza particolari formalità procedurali, procede al tentativo di conciliazione su eventuali reclami degli associati avverso le deliberazioni degli organi dell'associazione e sulle controversie riguardanti l'associazione che uno o più associati sottopongono al suo esame.

35.3 Il collegio dei probiviri può pronunciarsi sui casi di rigetto della domanda di ammissione nei casi previsti dall'Articolo 10.6.

35.4 Il consiglio direttivo può chiedere al collegio dei probiviri di esprimere il proprio parere anche su altre questioni relative alla gestione dell'associazione e ai rapporti con gli associati.

Titolo V

Bilanci e libri dell'associazione

Articolo 36

Esercizi associativi

36.1 L'associazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 37

Bilancio d'esercizio e bilancio sociale

37.1 Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto e depositato secondo la normativa applicabile.

37.2 Il bilancio sociale è redatto e depositato con le modalità e nei casi previsti dalla normativa applicabile.

Articolo 38

Libri dell'associazione

38.1 Oltre alla tenuta delle scritture e degli altri libri previsti dalla normativa applicabile, l'associazione comunque tiene:

- il libro degli associati;
- il registro dei volontari;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono trascriversi anche i verbali redatti per atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio dei probiviri.

Titolo VI

Scioglimento e disposizioni finali

Scioglimento

Articolo 39

39.1 Lo scioglimento dell'associazione può avvenire su proposta del consiglio direttivo e con delibera dell'assemblea assunta con la maggioranza prevista all'Articolo 24.8.

39.2 L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione provvede alla nomina dei liquidatori e stabilisce i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo.

39.3 In caso di scioglimento o estinzione, i liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'assemblea e nel rispetto della normativa tempo per tempo applicabile, sceglieranno l'organizzazione non lucrativa del terzo settore operante in identici o analoghi settori cui devolvere il patrimonio residuo, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

39.4 Nel caso in cui l'assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolvere lo stesso nel rispetto di quanto previsto dalla normativa applicabile.

Articolo 40

Disposizioni finali

40.1 Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme tempo per tempo vigenti e i principi generali dell'ordinamento giuridico.

Massimiliano Tola
Elisa Cornignani

CL & CA